

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1459 del 16/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale ILIEV ILIYA HRISTOV con sede legale in Comune di Meldola, Strada Balbate n.12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di allevamento tacchini sito nel Comune di Meldola, Strada Balbate n.12
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1501 del 16/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale ILIEV ILIYA HRISTOV con sede legale in Comune di Meldola, Strada Balbate n.12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di allevamento tacchini sito nel Comune di Meldola, Strada Balbate n.12.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 4 del 06/03/2007 recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali*" che attribuisce alle Province delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Regolamento Regionale 4 gennaio 2016, n. 1/2016 recante "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari*";
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Meldola in data 28/12/2015 Prot. Com.le 20302, acquisita da Arpa al PGFC/2016/342 del 12/01/2016, dall'Impresa Individuale **ILIEV ILIYA HRISTOV** nella persona del Titolare, con sede

legale in Comune di Meldola, Strada Balbate n.12, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di allevamento tacchini sito nel Comune di Meldola, Strada Balbate n.12, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 12/02/2016 Prot. Com.le 2256, acquisita da Arpae al PGFC/2016/2143 formulata dal SUAP del Comune di Meldola ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione a perfezionamento e completamento ed indizione della Conferenza di Servizi;

Tenuto conto che in data 22/02/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Meldola la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 2740 e da Arpae al PGFC n. 2426/2016;

Visto che con nota di Arpae PGFC/2016/4072 del 22/03/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 01/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa;
- ha espresso parere favorevole alla comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condizionato al rispetto delle prescrizioni in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Meldola con Nota Prot. Com.le n. 5076 del 31/03/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/4654 ha comunicato "*Con la presente il Comune di Meldola comunica la propria PRESA D'ATTO rispetto alla Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dal Sig. Iliiev Iliya Hristov in data 28/12/2015 in merito all'impatto acustico generato dell'attività e presentata quale allegato all'istanza di AUA (prot. 20302/2015)*";
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione della documentazione relativa alle emissioni in atmosfera;

Tenuto conto che in data 04/04/2016 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/20164683;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 09/05/2016;
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 04/04/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale **ILIEV ILIYA HRISTOV** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **ILIEV ILIYA HRISTOV** (P.IVA 04228130409), con sede legale in Comune di Meldola, Strada Balbate n.12, **per lo stabilimento di allevamento tacchini sito nel Comune di Meldola, Strada Balbate n.12.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Meldola e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse,

anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Meldola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL e al Comune di Meldola per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Con e-mail del 16/02/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 01/04/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Non sono presenti emissioni convogliate. Sono presenti emissioni diffuse originate dalle diverse fasi dell'allevamento (ricoveri e gestione delle deiezioni). L'allevamento è costituita da n. 3 capannoni, nel Capannone n. 1 vi sono 2 estrattori d'aria elicoidali (E1.1 – E1.2) di portata 36.000 m³/h, ciascuno dotato di serranda ad apertura automatica installati in testata nord. Il mangime viene stoccato in un silos (E1) avente la capacità di 7 ton, alto circa 5 m. Nel Capannone n. 2 vi sono 2 estrattori d'aria elicoidali (E2.1 – E2.2) di portata 36.000 m³/h, ciascuno dotato di serranda ad apertura automatica installati in testata nord. Il mangime viene stoccato in un silos (E2) avente la capacità di 7 ton, alto circa 5 m. Nel capannone n. 3 vi sono 5 estrattori d'aria elicoidali (E3.1 – E3.5) di portata 36.000 m³/h, ciascuno dotato di serranda ad apertura automatica distribuiti nella parete sud/ovest. Il mangime viene stoccato in un silos (E3) avente la capacità di 15 ton, alto circa 7 m. L'emissione di polveri in fase di carico dei mangimi nei silos è ridotta dalla calza che entra nel silo e accompagna la caduta del mangime all'interno dello stesso.

In considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento/riduzione adottati si prescrive quanto segue:

1. Entro 12 mesi dal rilascio dell'atto dovranno essere posizionate due barriere vegetali idonee ad ostacolare la diffusione delle polveri, degli odori e con funzione paesaggistica lungo i lati nord e sud dei capannoni 1 e 2, le barriere dovranno essere adeguatamente curate e prontamente sostituite in caso di fallanza (morte); le barriere vegetali dovranno essere costituite da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento);
2. Sul fronte di emissione del capannone 3 (come indicato nella Relazione Tecnica) ed ove sono posizionati gli altri estrattori d'aria dei capannoni 1 e 2, le reti antipolvere poste a limitare la dispersione delle polveri, dovranno essere adeguatamente mantenute con la periodica raccolta delle polveri depositate sulle superfici ed il loro smaltimento con le lettiere;
3. La ditta dovrà installare abbeveratoi a goccia muniti di tazzina entro il 2016 nei capannoni n. 1 e n. 2, ed entro il 2017 nel capannone n. 3;
4. Le lettiere dovranno essere immediatamente caricate sui mezzi adibiti al trasporto delle stesse; qualora in casi eccezionali non fosse possibile caricarle immediatamente sui veicoli ed allontanarle, il gestore dovrà provvedere alla loro copertura integrale con teloni impermeabili. A tal fine, presso l'impianto dovranno essere sempre disponibili idonei teloni pronti all'uso.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 01/04/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione del valore della potenza termica nominale del generatore di emergenza a gasolio presente nello stabilimento. Con PEC del 04/04/16 PGFC/2016/4683 la Ditta ha comunicato che il valore di potenza termica del generatore alimentato a gasolio è pari a 50,5 kW.

Il Responsabile dell'Endoprocedimento relativamente al generatore di emergenza di cui alla

emissione E4, preso atto del valore di potenza termica comunicata dalla Ditta, valuta che tale emissione non è sottoposta alla autorizzazione art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perchè proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione non deve rispettare valori limite, ai sensi del combinato disposto del punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i e del punto 3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 01/04/16 e della successiva valutazione del Responsabile del Procedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Meldola in data 28/12/2015 P.G.N. 20302, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

N. 56 CAPPE RISCALDAMENTO CAPANNONI 1, 2, 3 (3,5 kW cad., a gpl, complessivamente pari a 196 kW), i cui fumi di combustione non sono convogliati al camino ma sono emessi diffusamente dalle finestrate. Tali emissioni sono provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

La Ditta dovrà comunque garantire un adeguato ricambio di aria all'interno dei capannoni per la sicurezza degli operatori e per il benessere animale.

EMISSIONE E4 - GENERATORE a gasolio 50,4 kW (di emergenza)

proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione non deve rispettare valori limite ai sensi del combinato disposto del punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i e del punto 3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di allevamento di seguito specificata:
 - *Tipologia di allevamento* – allevamento di tacchini femmine;
 - *Potenzialità e ciclo produttivo* – 18.000 capi, con ciclo di durata media di circa 100 giorni;

- *Tecniche adottate* – ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico con lettiera integrale su pavimenti e abbeveratoi antispreco (da installare come da successiva prescrizione c);

costituite da:

- emissioni di ammoniaca, polveri, metano ed odori derivanti dai seguenti estrattori automatici di aria dai locali di allevamento:

Punti di emissione N°	Capannoni N°	Lato di emissione	Portata singola Nm ³ /h	Durata
E1.1 – E1.2	1	Nord	36.000	0 - 20
E2.1 – E2.2	2	Nord	36.000	0 - 20
E3.1 – E3.5	3	Sud/ovest	36.000	0 - 20

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (E1, E2, E3 Silos);

sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

- Entro 12 mesi dal rilascio dell'atto** dovranno essere posizionate due barriere vegetali idonee ad ostacolare la diffusione delle polveri, degli odori e con funzione paesaggistica lungo i lati nord e sud dei capannoni 1 e 2, le barriere dovranno essere adeguatamente curate e prontamente sostituite le fallanze (morte); le barriere vegetali dovranno essere costituite da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento);
 - Sul fronte di emissione del capannone 3 (come indicato nella Relazione Tecnica) ed ove sono posizionati gli altri estrattori d'aria dei capannoni 1 e 2, le reti antipolvere poste a limitare la dispersione delle polveri, dovranno essere adeguatamente mantenute con la periodica raccolta delle polveri depositate sulle superfici ed il loro smaltimento con le lettiere;
 - La ditta dovrà installare abbeveratoi a goccia muniti di tazzina entro il 2016 nei capannoni n. 1 e n. 2, ed entro il 2017 nel capannone n. 3;
 - Le lettiere dovranno essere immediatamente caricate sui mezzi adibiti al trasporto delle stesse; qualora in casi eccezionali non fosse possibile caricarle immediatamente sui veicoli ed allontanarle, il gestore dovrà provvedere alla loro copertura integrale con teloni impermeabili. A tal fine, presso l'impianto dovranno essere sempre disponibili idonei teloni pronti all'uso;
 - considerato, infine, che le emissioni in argomento non sono sottoposte a trattamenti di abbattimento specifici ma solo ad azione di dispersione e di buona gestione, ci si riserva, qualora le prescrizioni proposte non producano effetti soddisfacenti, di disporre l'adozione di ulteriori interventi.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
 - La Ditta dovrà **comunicare**, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Meldola, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) **la data di messa in esercizio** degli impianti, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 - Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSA

Dato atto che la Ditta *Iliev Iliya Hristov* ha presentato, in allegato alla domanda di AUA, le seguenti comunicazioni:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. 16309: comunicazione iniziale;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. 16376: comunicazione di modifica.

Visto il parere di ARPA pervenuto in data 21.12.2015 alla Provincia di Forlì-Cesena protocollo n. 107356/15;

Visti gli esiti della conferenza dei servizi del 1/4/2016 che esprime parere favorevole al rilascio di AUA nel rispetto di alcune prescrizioni;

Precisato che le Comunicazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui sopra sono relative all'allevamento ubicato in Via **Strada Balbate 12 – Comune di Meldola**;

Precisato che l'Unità competente ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed, in particolare, sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5*, sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*, sui contratti di cessione degli effluenti riportati al *QUADRO 12 e sui terreni indicati al QUADRO 10*;

Precisato che l'Azienda dispone, inoltre, di contratti con Soggetti Terzi, come riportato al *QUADRO 12*, per la cessione degli effluenti;

PRESCRIZIONI

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti, dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) Ogni variazione dei terreni di spandimento dovrà essere comunicata all'autorità competente come modifica ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013;
- 3) La Ditta dovrà provvedere a registrare le singole conferimenti di cessione delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 1/2016. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 4) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.